

Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso

Rev	Data emissione	Motivo/Modifica	
00	27/07/2015	Prima emissione	
01	10/03/2017 09/05/2017	Revisione per Audit ACCREDIA 07/11/2016 (RT16 R.4) Revisione per nota MIPAAF VICO 1 n. 7762 del 08/05/2017	
02	10/12/2018	Adeguamento al D. Lgs. 20/2018 e RT 16 R.5	
03	15/04/2019	Revisione per nota Accredia Prot. DC2019ACO012	
04	01/01/2022	Revisione per recepimento Reg. (UE) 2018/848 e successive modifiche e integrazioni	
05	05/05/2023	Revisione per aggiornamento riferimenti normativi	

Redazione	Revisione	Approvazione		
Elena Piccoli	Nicola Bottura	Guido Giacometti		
RGQ Siquria	RDS Siquria	DIR Siquria 05/05/2023		



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

INDICE

1		SCOPO	•••
2		CAMPO DI APPLICAZIONE	
3		TERMINI E DEFINIZIONI	
4		RIFERIMENTI NORMATIVI	
5		PRESENTAZIONE DI SIQURIA	5
6		OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA	(
	6.	1 OPERATORI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE	6
	6.2	2 RICHIESTA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE	6
	6	3 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL'OPERATORE	8
	6.4	4 CONTROLLO UFFICIALE DI AVVIO	9
	6.:	5 ATTRIBUZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE	1(
	6.0	6 CONTROLLO UFFICIALE ORDINARIO ANNUALE – VISITA DI SORVEGLIANZA	1(
	6.		
	6.8		
	6.9	9 PROVE DI LABORATORIO	13
7		TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI CASI DI ACCERTATE NON CONFORMITÀ	14
	7.	1 MISURE / PROVVEDIMENTI APPLICABILI IN SEGUITO ALL'ACCERTAMENTO DELLE NC	1:
	7.		
	7.3	3 GESTIONE DELLE NC E DEI PROVVEDIMENTI	17
8		UTILIZZO DEL LOGO COMUNITARIO E DEL NUMERO DI CODICE IDENTIFICATIVO DI	
		URIA	17
9		ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DEL CDC – CERTIFICATO	18
	9.	1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RILASCIATA DAL FORNITORE	19
1	0	REGISTRI AZIENDALI	19
1		RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DEL PERIODO DI CONVERSIONE	
		NOTIFICHE DI VARIAZIONE	
1			
1	3	PASSAGGIO AD ALTRO ODC	2(
		IMPEGNO DEGLI OPERATORI O GRUPPO DI OPERATORI PER IL MANTENIMENTO DELLA TIFICAZIONE	2 1
1	5	RECESSO DAL SISTEMA DI CONTROLLO	22
1	6	SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ	22
1		MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE	
		RECLAMI E RICORSI	
1			
1	0	CONTROVERSIE	2



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

1 SCOPO

Il presente Regolamento descrive l'iter necessario per l'ottenimento della certificazione della produzione biologica in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e successive modifiche e integrazioni da parte degli operatori che ne facciano richiesta all'Organismo di Controllo Siguria SpA.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alla certificazione delle attività di produzione (incluse distribuzione, immissione sul mercato e magazzinaggio) di vegetali e prodotti vegetali non trasformati, animali e prodotti animali non trasformati, alghe e prodotti da acquacoltura, all'attività di preparazione (incluse distribuzione, immissione sul mercato, magazzinaggio) di prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino.

Gli operatori assoggettati al controllo di Siquria possono utilizzare, nell'etichettatura dei prodotti, nei registri, nei documenti accompagnatori e fiscali, le indicazioni specifiche del prodotto oggetto di certificazione (denominazione "biologico" in aggiunta alle altre indicazioni dei prodotti, denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta, e altro a seconda dello specifico prodotto) e i relativi loghi previsti dalla normativa vigente.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Produzione biologica: l'impiego, anche durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10 del Reg (UE) 2018/848, di metodi di produzione conformi allo stesso regolamento e s.m.i., in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione.

Fase della produzione, della preparazione e della distribuzione: qualsiasi fase, a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e appalto.

Conversione: la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo, durante il quale si applicano le disposizioni relative alla produzione biologica di cui al Reg (UE) 2018/848 e s.m.i.

Unità di produzione: tutte le risorse di un'azienda, inclusi i locali di produzione primaria, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione o parti di essi, gli alveari, gli stagni piscicoli, i sistemi e gli impianti di contenimento perle alghe o gli animali di acquacoltura, le unità di allevamento, le concessioni litoranee o su fondali marini, e i locali adibiti al magazzinaggio di vegetali, di prodotti vegetali, di prodotti delle alghe, di prodotti animali, di materie prime e di ogni altro fattore di produzione pertinente.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento viene redatto seguendo le specifiche previste dalla normativa generale per lo schema di certificazione biologico:

- UNI EN CEI ISO 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- o IAF GD5:2005 "Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65".
- Regolamento (UE) 2017/625 "relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ...".



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

- Regolamento (UE) 2018/848 "relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio" e sue successive modificazioni ed integrazioni.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 "recante modalità di applicazione del Reg. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 "che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi".
- Regolamento (UE) 181/2021 "della Commissione del 15 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli".
- D. Lgs. 23.02.2018 n. 20, recante "Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola ed agroalimentare con il metodo biologico".
- DM 16954 del 29.10.2010 "Disposizioni per l'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".
- DM 15962 del 20.12.2013 "Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008".
- Circolare esplicativa in materia di disposizioni transitorie per l'adeguamento dell'elenco delle non conformità in applicazione del Reg UE 2018/848 e del Reg. di esecuzione UE 2021/279 - MIPAAF – PQAI 01 n. 0645533 del 16 dicembre 2022.
- DM 14458 del 26 luglio 2011 "Disposizioni in materia di infrazioni e irregolarità riscontrate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 92.2 Reg. (CE) n. 889 del 2008 notificate tramite il sistema informativo europeo "OFIS".
- Decreto 2049 del 01 febbraio 2012 "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91".
- Decreto 10071 del 03 maggio 2012 "Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione".
- Decreto 18321 del 09 agosto 2012 "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni".
- DM 2592 del 12 marzo 2014 "Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n.882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni".
- DM 18096 del 26 settembre 2014 "Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformità, in attuazione dell'art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013 n. 15962".
- Decreto 3286 del 05 agosto 2016 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".
- Decreto 95351 del 21 dicembre 2016 "Disposizioni transitorie al Decreto Ministeriale del 9 agosto 2012 n.
 18321 e successive modifiche, recante disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni".

- DM 13 maggio 2021 n. 221907 "Decreto Ministeriale in materia di disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2021 n. 91718".
- Decreto n. 229771 del 20 maggio 2022 "Decreto recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011."
- Nota MIPAAF PQAI n. 73185 del 18 ottobre 2018 "Disposizioni in materia di campionamento nei casi di sospetta contaminazione da deriva".
- Nota MIPAAF PQAI n. 20593 del 18 gennaio 2022 "Disposizioni transitorie per l'adeguamento dell'elenco delle non conformità in applicazione al Reg. (UE) 2018/848".
- RT-16 Rev.05 "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano dichiarazioni di conformità di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari biologici ai sensi del Regolamento CE n. 834/2007 e sue successive integrazioni e modifiche".
- DT-16-DC Rev.00 "Documento tecnico per la valutazione del rischio ai sensi dell'art. 40.1.a.i del Reg. (UE)
 2018/848 e s.m.i. per CAB che rilasciano dichiarazioni di conformità ad aziende che producono e/o etichettano prodotti biologici".

Tutti i documenti citati nel presente Regolamento, compresi lo Statuto e l'Organigramma dell'OdC, sono disponibili presso la sede di Siguria.

5 PRESENTAZIONE DI SIQURIA

Siquria SpA è un Organismo di certificazione nato con lo scopo di offrire un servizio di certificazione secondo i principi di indipendenza, trasparenza, terzietà, imparzialità e competenza, in grado di accrescere la fiducia dei fornitori e dei clienti nei confronti del prodotto certificato, attestando la rispondenza dello stesso a norme volontarie o cogenti.

La sede legale, amministrativa ed operativa dell'Organismo di Certificazione è corrente in San Bonifacio (VR), via A. Pigafetta, 47. Un'altra sede operativa in Veneto è ubicata in Pastrengo (VR), via Tione 51.

L'attività di certificazione e controllo svolta da Siquria viene finanziata mediante le tariffe di controllo richieste agli operatori. Tali tariffe vengono definite in funzione della tipologia di prodotto certificato, e del segmento di filiera oggetto di controllo e sono tali da garantire la copertura dei costi sostenuti per l'attività di certificazione e controllo.

Il tariffario per l'attività di certificazione biologica è pubblicato sul sito internet di Siquria (www.siquria.it).



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

6 OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA

La richiesta di ingresso nel sistema di certificazione è inoltrata dagli Operatori che intendono ottenere la certificazione biologica di prodotti agricoli vivi e prodotti agricoli trasformati.

6.1 OPERATORI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE

Possono richiedere la certificazione tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, responsabili di garantire il rispetto del Reg. (UE) 2018/848 e s.m.i. in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo.

I Produttori vegetali sono i conduttori a qualunque titolo di appezzamenti coltivati ai fini dell'ottenimento di prodotti di origine vegetale, inclusa la raccolta di piante selvatiche ai fini commerciali.

I Produttori animali sono i conduttori a qualunque titolo di allevamenti di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti.

I Preparatori (ovvero aziende di preparazione, industrie alimentari, distributori, importatori) sono operatori che, in conformità alla normativa vigente in materia di produzioni agroalimentari, svolgono operazioni di conservazione o di trasformazione di prodotti biologici o in conversione, o qualsiasi altra operazione che si effettui su un prodotto non trasformato senza modificare il prodotto iniziale, come la macellazione, il sezionamento, la pulizia o la macinazione, nonché l'imballaggio, l'etichettatura o le modifiche apportate all'etichettatura con riguardo alla produzione biologica.

Gli schemi di certificazione biologica nei quali opera Siquria sono:

- Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- Animali e prodotti animali non trasformati;
- > Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;
- Mangimi;
- Vino.

6.2 RICHIESTA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

L'operatore che opera nel rispetto dei requisiti della produzione biologica fa richiesta di ammissione al sistema di controllo di Siquria utilizzando il Sistema informativo Biologico nazionale (SIB) o il sistema regionale di informatizzazione ove presente.

Siquria SpA ricevuta la prima notifica valuta il contenuto e, se pertinente e completo, dispone il controllo ufficiale di avvio dell'attività incaricando un ispettore.

L'adesione al sistema di controllo biologico viene perfezionata con l'inoltro da parte dell'operatore dei seguenti documenti:

- ✓ Programma annuale di produzione (PAP): come stabilito dal Decreto 18321 del 09 agosto 2012 il PAP
 è specifico per ogni attività svolta e precisamente:
 - a. PAPV: produzioni vegetali;
 - b. PAPZ: produzioni zootecniche;
 - c. PAPA: produzioni d'acquacoltura;
 - d. PAPP: preparazioni;
 - e. PAPI: importazioni.



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

Deve essere inviato all'ufficio competente entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno in corso, ovvero secondo quanto stabilito da norme attuative (comunitarie, nazionali, regionali).

Nell'anno di ingresso può essere notificato in qualunque momento ma non oltre i 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accesso al Sistema di Controllo.

Le aziende che svolgono esclusivamente attività in conto terzi sono esentate dalla presentazione del PAP.

- ✓ contratto MD 07.03 debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale con il quale si accetta integralmente quanto definito all'interno del presente regolamento;
- ✓ planimetrie catastali relative alle superfici notificate;
- ✓ planimetrie catastali relative agli immobili notificati;
- √ lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;
- ✓ la Relazione tecnica inerente le misure preventive, le misure precauzionali e il sistema di controlli interni adottati dall'operatore al fine di sostenere e facilitare la conformità al Reg. (UE) 2018/848.

Le aziende che notificano la produzione animale dovranno allegare, oltre a quanto sopra riportato:

- ✓ programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche;
- ✓ programma di reperimento degli alimenti;
- √ programma della gestione della rimonta e della riproduzione;
- ✓ piano sanitario;
- ✓ planimetria catastale delle stalle e dei paddock (ove presenti).

Le aziende apistiche dovranno allegare, oltre a quanto sopra riportato:

- ✓ planimetrie catastali relative agli immobili destinati alla smielatura;
- √ registro annuale delle postazioni apistiche (in presenza di nomadismo);
- ✓ cartografia o foto aeree della localizzazione delle postazioni apistiche;
- ✓ evidenze documentali della conformità delle postazioni apistiche di cui al Reg. (UE) 2018/848 Allegato II;
- ✓ eventuale dichiarazione dell'esercizio dell'attività di impollinazione conto terzi e/o dell'attività di migrazione.

Le aziende di trasformazione dovranno allegare:

- ✓ planimetrie catastali relative agli immobili dichiarati;
- ✓ lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;
- ✓ la Relazione tecnica inerente le misure preventive, le misure precauzionali e il sistema di controlli interni adottati dall'operatore al fine di sostenere e facilitare la conformità al Reg. (UE) 2018/848.
- ✓ copia dell'autorizzazione sanitaria, DIA, o NIA;
- ✓ copia del manuale di autocontrollo ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004 o 853/2004 o 183/2005.

Qualora l'operatore ricorra a stabilimenti terzi (stabilimenti di vinificazione/imbottigliamento, frantoi, molini, ecc.) questi, se non sono già assoggettati autonomamente al sistema di controllo, dovranno essere notificati dall'operatore stesso come proprie unità di lavorazione.

In tal caso l'operatore deve fornire a Siquria copia del contratto sottoscritto con lo stabilimento terzo, nel quale risultino almeno i seguenti elementi:

✓ l'impegno da parte dell'operatore terzo ad effettuare le operazioni di trasformazione, oggetto del contratto, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunitari in materia di agricoltura biologica;



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

√ l'impegno a consentire libero accesso al personale incaricato da Siquria ai luoghi ed alla documentazione relativa alla lavorazione in oggetto.

In tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, l'operatore dispone e adotta una serie di misure preventive e di lotta contro gli organismi nocivi per evitarne gli effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali.

L'operatore inoltre adotta una serie di misure precauzionali al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente al Reg (UE) 2018/848 e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici.

Infine l'operatore mette in atto un sistema di controlli interni per monitorare l'eventuale presenza di un prodotto o di una sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica in un prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione. Nel caso in cui vi fosse tale sospetto, mette in atto una serie di misure cautelative e di verifiche che permettano di analizzare la situazione e di fornire, se del caso, informazioni utili alle autorità competenti.

6.3 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL'OPERATORE

L'operatore sottoscrive una dichiarazione in cui si impegna a:

- ad effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica previste dal Reg UE 2018/848 e s.m.i.;
- a comunicare all'OdC le variazioni relative alle caratteristiche strutturali, alle unità di produzione, agli stabilimenti e ai fattori di rischio, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della variazione stessa;
- in caso di azienda mista o azienda in parte biologica e in parte in conversione, ad adottare ogni misura atta a garantire la non confusione e netta separazione tra le due produzioni aventi qualifica diversa in ogni fase della produzione:
- a tenere separati i prodotti biologici, a prendere tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;
- ad effettuare una pulizia adeguata controllandone l'efficacia ed effettuando le necessarie registrazioni, qualora si producano prodotti non biologici e prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti;
- a eseguire il trasporto dei prodotti biologici, nel caso in cui avvenga verso altri operatori non assoggettati al regime biologico, solo in idonei imballaggi, contenitori o veicoli chiusi, e secondo quanto stabilito nel Reg. UE 2018/848 e s.m.i.;
- nei casi previsti, si impegna ad informare l'ODC dell'inizio delle operazioni di raccolta dei prodotti con almeno 48 ore di anticipo e a comunicare, a raccolto ultimato, i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate;
- a dare libero accesso all'OdC a tutte le unità aziendali e a tutta la documentazione sia per la parte relativa al metodo di produzione biologico che a quello convenzionale;
- a dare libero accesso all'OdC ai risultati delle ispezioni e delle analisi che si sono eseguite volontariamente;
- ad accettare, nel caso in cui vengano rilevate non conformità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica;
- a mettere in atto le azioni correttive e i trattamenti necessari per ovviare alle inadempienze riscontrate;
- ad avviare le procedure necessarie per togliere ogni riferimento al metodo di produzione biologico, o separare ed identificare il prodotto ottenuto o ritirare il prodotto consegnato ad altro operatore, per i quali si ritenga o si sospetti non vi sia la conformità alla normativa biologica;
- ad accettare di informare, per iscritto, gli acquirenti del proprio prodotto affinché sopprimano le indicazioni relative al metodo di produzione biologico nel caso in cui tale prodotto sia oggetto di non conformità grave o critica;



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

- ad acconsentire che i diversi OdC, coinvolti durante le diverse fasi della catena produttiva e commerciale, compresi gli OdC che certifichino eventuali appaltatori, si scambino informazioni sulle operazioni soggette al controllo, definendo le modalità di tale scambio;
- ad accettare, nel caso di cambio OdC, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'OdC subentrante:
- a comunicare tempestivamente all'OdC e all'autorità competente il recesso dal sistema di controllo, accettando in tale caso che il proprio fascicolo di controllo venga conservato presso l'OdC per un periodo di almeno cinque anni;
- a comunicare tempestivamente all'OdC tutte le non conformità, rilevate o sospette, che compromettono la qualificazione biologica del prodotto proprio o ricevuto da altri operatori o appaltatori;
- a segnalare senza indugio all' OdC eventuali reclami, non conformità o esiti di analisi e/o qualsiasi altro elemento che può mettere in discussione la conformità delle materie prime acquistate e/o delle produzioni ottenute;
- a tenere la documentazione, compresa la contabilità finanziaria e di magazzino, che permettano di identificare i mezzi di produzione, le operazioni colturali gli acquirenti, le quantità, le materie prime, i prodotti finiti, gli ausiliari di fabbricazione, e quant'altro impiegato nel sistema produttivo.

6.4 CONTROLLO UFFICIALE DI AVVIO

Siquria, acquisita la documentazione di cui sopra, contatta l'azienda e programma la visita ispettiva di adesione. La richiesta di ammissione si ritiene accolta con l'avvenuta programmazione della visita ispettiva di adesione.

La congruità ed efficacia delle misure preventive, delle misure precauzionali e del sistema di controlli interni, oltre che il rispetto degli impegni sottoscritti nella dichiarazione d'impegno, verranno verificati in sede di controllo ufficiale di avvio e in tutti i successivi controlli.

Siguria pianifica ed esegue una verifica ispettiva i cui obiettivi sono:

- Verificare lo stato di integrità degli ambienti circostanti gli appezzamenti/allevamenti/strutture notificate dall'operatore ponendo particolare attenzione alla presenza di attività antropiche e o interne al processo produttivo che possano limitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 4 del Reg (UE) 2018/848. In particolare a confine o nelle immediate vicinanze con la realtà aziendale non possono essere presenti le seguenti attività antropiche: attività industriali insalubri; discariche di qualsiasi categoria e aeroporti.
- Verificare, qualora presenti, l'idoneità delle colture alla produzione biologica e le modalità della loro conduzione agronomica;
- verificare, in caso di utilizzo di materiale di propagazione convenzionale, la presenza della specifica deroga, nel caso in cui non siano disponibili sementi biologiche, solo attraverso il ricorso alla Banca Dati Sementi (BDS) presente nel sistema informatico SIAN.;
- o Verificare, qualora presenti, l'idoneità degli allevamenti alla produzione biologica;
- Verificare l'estensione dell'analisi HACCP ai rischi di contaminazione tra produzione biologica e convenzionale, laddove applicabile;
- Verificare il sistema gestionale atto alla separazione delle produzioni in senso spaziale o temporale quando in azienda vi sia contemporanea presenza anche di produzioni convenzionali (non realizzate secondo i requisiti della produzione biologica);
- Verificare l'idoneità dei locali, delle attrezzature, delle operazioni di trasformazione anche per l'impiego delle sostanze ammesse;
- Verificare la rintracciabilità ed i bilanci di massa delle produzioni biologiche;
- Verificare la veridicità di quanto descritto nella relazione di cui al paragrafo precedente;
- Verificare la congruenza della notifica e del Programma annuale di produzione/trasformazione.

A tale scopo l'Azienda metterà a disposizione degli Ispettori di Siquria tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione delle informazioni utili per la valutazione di idoneità aziendale al metodo biologico.



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

Per consentire l'esecuzione della visita ispettiva di adesione, l'Azienda consente l'accesso al personale di Siquria a tutte le aree, locali e siti produttivi aziendali. In presenza di operatori che gestiscono più unità produttive addette anche alla produzione convenzionale e non biologica l'Azienda consente che le visite siano effettuate anche nelle unità convenzionali ivi compresi i locali di magazzinaggio dei mezzi di produzione.

L'evidenza dell'attività di verifica è formalizzata attraverso la compilazione di un verbale, di cui una copia è rilasciata al rappresentante dell'azienda.

L'esito positivo dell'Ispezione Iniziale assicura, a seguito della delibera del CDC, il rilascio del Certificato così come previsto dall'articolo 35 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/848. Il certificato autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico.

Contestualmente vengono anche inviate le credenziali di accesso al sistema informatico di Siquria per la tenuta delle registrazioni previste dalla normativa in formato elettronico. In alternativa l'operatore può utilizzare dei registri cartacei detenuti presso l'azienda.

6.5 ATTRIBUZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE

In fase di ingresso a controllo e a fronte di ogni variazione dello status dell'operatore, Siquria SpA provvede ad attribuire il livello di rischio che l'operatore ha commettere non conformità; per fare ciò si ponderano alcuni fattori differenti tra operatori di produzione vegetale, di produzione animale, di produzione apistica, di preparazioni di alimenti o mangimi. Per ogni fattore di rischio sono individuati tre livelli di rischio (basso, medio o alto).

Le misure di controllo minime previste sono così definite:

Valore di rischio attribuito	Numero minimo controlli ufficiali e analisi
Rischio "bassissimo"	1 controllo ufficiale ordinario in loco entro i 24 mesi di norma nessuna analisi
Rischio basso	1 controllo ufficiale ordinario annuale – visita di sorveglianza di norma nessuna analisi
Rischio medio	1 controllo ufficiale ordinario annuale – visita di sorveglianza 1 controllo ufficiale aggiuntivo – visita straordinaria preferibilmente senza preavviso 1 analisi su un numero di operatori pari almeno alla radice quadrata della popolazione del gruppo
Rischio alto	1 controllo ufficiale ordinario annuale – visita di sorveglianza 2 controlli ufficiali aggiuntivi – visite straordinarie (di cui una senza preavviso) Almeno 1 analisi sul 100% della popolazione del gruppo

6.6 CONTROLLO UFFICIALE ORDINARIO ANNUALE – VISITA DI SORVEGLIANZA

Il controllo ordinario annuale di sorveglianza, come tutte le ispezioni in azienda, prevede la verifica di congruità delle produzioni, sia in termini di tracciabilità, sia in termini di bilancio di massa delle produzioni concluse, sia di stima di congruità delle produzioni in campo in fase vegetativa.



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

Le prime due verifiche sono condotte mediante verifiche della documentazione contabile. In particolare, il controllo della tracciabilità riguarda alcuni elementi, giustificati da idonei documenti, tra cui contabilità di magazzino e finanziaria, quali

- o il nome e l'indirizzo del fornitore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o del venditore o dell'esportatore del prodotto;
- o il nome e l'indirizzo del destinatario e, se diverso da quest'ultimo, dell'acquirente o dell'importatore dei prodotti;
- o il certificato del fornitore a norma Reg (UE) 2018/848;
- o le informazioni relative a idonei imballaggio e trasporto;
- o l'idonea identificazione del lotto.

Il bilancio di massa se pertinente, viene effettuato per valutare se la produzione ottenuta in un determinato periodo sia conforme dal punto di vista quantitativo, ovvero se la quantità di materie prime utilizzate sia congrua rispetto alla quantità di prodotto ottenuto, tenuto conto delle perdite di lavorazione, dei sottoprodotti, delle vendite e degli acquisti di semilavorati. In particolare, il controllo del bilancio della massa riguarda alcuni elementi, giustificati da idonei documenti, tra cui la contabilità di magazzino e finanziaria, quali

- o la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all'unità e, se del caso, dei materiali acquistati e l'uso di tali materiali nonché, se del caso, la composizione dei prodotti;
- o la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati in loco;
- o la natura e i quantitativi dei prodotti che hanno lasciato l'unità dell'operatore o del gruppo di operatori per essere destinati ai locali o agli impianti di magazzinaggio del destinatario;
- nel caso di operatori che acquistano e vendono i prodotti senza manipolarli fisicamente, la natura e i quantitativi dei prodotti che sono stati acquistati e venduti, e i fornitori e, se diversi da questi ultimi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi da questi ultimi, i destinatari;
- o la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno precedente;
- o la resa effettiva dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno in corso;
- o il numero e/o il peso nel caso degli animali gestiti durante l'anno in corso e l'anno precedente;
- ogni perdita, aumento o riduzione dei quantitativi dei prodotti in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione;
- o i prodotti biologici o in conversione venduti sul mercato come non biologici.

La stima di congruità delle produzioni si effettua in campo.

In caso di prodotti multi-ingrediente nelle attività di trasformazione, si procede all'esame del ciclo produttivo del prodotto oggetto di indagine, dei fattori di input (materie prime utilizzate) e di output (semilavorati, scarti di lavorazione, prodotto finale) dello stesso, della eventuale altra produzione concomitante in cui siano impiegati gli stessi o alcuni dei fattori di input.

In taluni casi, i controlli ufficiali aggiuntivi sono appositamente finalizzati all'indagine sulla congruità delle produzioni e sulla verifica di tutti i siti produttivi

6.7 CONTROLLO UFFICIALE AGGIUNTIVO – VISITA STRAORDINARIA

Siquria SpA autonomamente può effettuare ispezioni straordinarie non annunciate in aggiunta alle visite di sorveglianza pianificate. Le verifiche straordinarie sono verifiche puntuali determinate da:

- o comunicazioni di soggetti terzi della filiera di produzione biologica;
- segnalazione di altri OdC;
- o reclami da parte dei consumatori o delle parti interessate.
- o L'ispezione straordinaria segue l'iter previsto dalle altre ispezioni ordinarie.



Titolo		Rev.	Data emissione
conformità al vegetali, a	egolamento di certificazione di prodotti biologici in Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie nimali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

6.8 MISURE DI CONTROLLO RINFORZATO

Le misure di controllo rinforzato sono applicate da Siquria SpA nelle situazioni di seguito indicate:

- a) operatori soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell'arco di 2 anni (alla quarta segnalazione, cioè, vanno adottate le misure di controllo rinforzato);
- b) operatori a carico dei quali l'OdC ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione OFIS;
- c) operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;
- d) in casi di particolare gravità, a richiesta dell'Autorità competente;
- e) limitatamente alla produzione vegetale, operatori presso i quali venga accertato, in sede di verifica ispettiva, il superamento dei limiti massimi di resa produttiva specificati nell'allegato 1 della Procedura Operativa PO22.

Al verificarsi di una o più di tali situazioni, Siguria attiva specifiche misure di controllo rinforzato che prevedono:

- 1) una visita ispettiva immediata presso l'operatore segnalato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti) a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell'operatore, nonché il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;
- 2) ulteriori attività ispettive e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato da Siquria sulla base della propria procedura di analisi del rischio, della tipologia di attività dell'operatore, dell'eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall'operatore nella filiera.
- 3) nella specifica ipotesi di cui al punto e), le misure di controllo rinforzato prevedono l'esecuzione di accertamenti volti alla verifica dei seguenti aspetti agronomici:
 - fertilità del terreno e piano di concimazione (anche attraverso la valutazione di analisi del terreno, se disponibili);
 - rotazione applicata;
 - densità di semina o di impianto;
 - coltura irrigua o non irrigua;
 - cure colturali eseguite.

Verrà inoltre eseguito il campionamento della coltura/prodotto, se ancora in atto ovvero reperito in azienda; il campionamento dovrà inoltre essere ripetuto nelle due annualità successive a quella in cui è stato accertato il superamento della resa. Nello stesso periodo l'operatore dovrà previamente comunicare la data di raccolta o di ottenimento dei prodotti, in modo tale da consentire a Siquria l'eventuale effettuazione di ulteriori verifiche in concomitanza di tali attività.

In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, le misure di controllo rinforzato si applicheranno all'importatore che avrà cura di comunicare a Siquria, entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di prodotto biologico, effettuate successivamente all'accertamento della non conformità, anche se il prodotto è destinato a stabilimento di altro soggetto. L'Importatore allegherà alla comunicazione copia del Certificato del fornitore.

Le misure di controllo rinforzato non verranno applicate all'operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o confezionata, ma esse si applicano al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità.

In caso di prodotti confezionati, le misure di controllo rinforzato si applicano al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l'operatore che ha effettuato l'ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata.



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

Le misure di controllo rinforzato si applicano anche agli operatori che sono stati sospesi ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato 1 del D.M. 20.12.2013 – Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori - nel momento che, al termine del periodo di sospensione, essi rientrino nel sistema di controllo.

Le visite ispettive svolte in ambito di misure di controllo rinforzato sono di tipo non annunciato e, in ogni caso, al verificarsi delle condizioni di attivazione di tali misure, Siquria inserisce l'operatore nella classe di rischio più alta.

Le misure di controllo rinforzato sono da ritenersi a tutti gli effetti connesse all'esistenza di una non conformità a carico degli operatori: pertanto l'operatore non può cambiare OdC durante il periodo di applicazione delle misure.

Siquria comunica all'operatore l'inserimento nel programma di controllo rinforzato nel corso della visita immediata di cui al punto 1. Siquria comunica via PEC all'Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l'inserimento dell'operatore nel programma di controllo rinforzato, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate.

6.9 PROVE DI LABORATORIO

I controlli analitici per la verifica dei residui di contaminanti sono eseguiti da laboratori di prova accreditati per la specifica prova analitica ed autorizzati dal MIPAAF. I controlli analitici hanno lo scopo di accertare lo stato di conformità di una quantità determinata di prodotto al metodo di produzione biologico.

I laboratori scelti da Siquria sono inseriti nell'Elenco laboratori qualificati, pubblicato nel sito internet. Siquria definisce con il laboratorio l'elenco delle sostanze residue da ricercare.

I risultati delle prove di laboratorio sono valutati da Siquria. In caso di non conformità dei campioni rispetto ai requisiti oggetto di certificazione Siquria applica le formalità e le garanzie previste dall'art. 223 del D.lgs. 28 Luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione del Codice di procedura penale).

In caso di esito analitico irregolare, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'operatore può chiedere la revisione dell'analisi entro 10 giorni dalla comunicazione. L'esito della revisione risulterà determinante al fine della conformità o meno del prodotto. L'analisi di revisione viene effettuata presso un laboratorio inserito nell'elenco laboratori qualificati, diverso da quello che ha eseguito le analisi di prima istanza; i costi relativi all'analisi di revisione sono a carico della parte soccombente.



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

7 TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI CASI DI ACCERTATE NON CONFORMITÀ

Qualora a carico di un operatore siano riscontrate NC, conformemente alla normativa di riferimento Siquria SpA le classifica a seconda della gravità, in:

Non Conformità di scarsa entità

- le misure precauzionali sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall'operatore sono efficienti;
- · la non conformità non compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione;
- il sistema di tracciabilità è in grado di localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento ed è possibile vietare l'immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica

Non Conformità gravi

- le misure precauzionali non sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall'operatore non sono efficienti;
- · la non conformità compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione;
- · l'operatore non ha corretto tempestivamente una non conformità di scarsa entità;
- il sistema di tracciabilità è in grado di localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento ed è possibile vietare l'immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica
- si registra una deviazione significativa nel calcolo dei fattori e del volume di produzione (Controllo della congruità delle produzioni / trasformazioni – calcolo del bilancio di massa)

Non Conformità critiche

- le misure precauzionali non sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall'operatore non sono efficienti;
- · la non conformità compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione;
- · l'operatore non corregge precedenti non conformità gravi od omette ripetutamente di correggere altre categorie di non conformità;
- il sistema di tracciabilità non fornisce informazioni per localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento e non è possibile vietare l'immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica
- Assenza di registri e documenti finanziari che dimostrino la conformità al regolamento (UE) 2018/848
- · Omissione intenzionale di informazioni che genera registrazioni incomplete
- · Falsificazione di documenti connessi alla certificazione di prodotti biologici
- Rietichettatura intenzionale di prodotti declassati come biologici
- · Miscelazione intenzionale di prodotti biologici con prodotti in conversione o non biologici
- Uso intenzionale di sostanze o prodotti non autorizzati nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848
- · Uso intenzionale di OGM
- L'operatore nega all'autorità di controllo o all'organismo di controllo l'accesso ai locali soggetti a controllo o alla sua contabilità, compresi i documenti finanziari, o nega all'autorità di controllo o all'organismo di controllo il prelievo di campioni.



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

7.1 MISURE / PROVVEDIMENTI APPLICABILI IN SEGUITO ALL'ACCERTAMENTO DELLE NC

A seconda della classificazione della gravità delle NC, Siquria SpA adotta una o più misure / provvedimenti che vengono comunicati all'operatore:

Categoria di Non Conformità	Misure applicabili	
Di scarsa entità	 Presentazione da parte dell'operatore, entro i termini stabiliti di un piano d'azione per la correzione della o delle non conformità Provvedimento: DIFFIDA 	
Grave	 Nessun riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura nella pubblicità dell'intero lotto o ciclo di produzione interessati (colture o animali interessati) a norma dell'articolo 42, paragrata 1, del regolamento (UE) 2018/848 Divieto di importazione da un paese terzo ai fini dell'immission sul mercato dell'Unione di tale prodotto come produzion biologica per un determinato periodo ai sensi dell'articolo 42 	
Nessun riferimento alla produzione biologica nell'etichettatui nella pubblicità dell'intero lotto o produzione interessati (colt o animali interessati) a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, regolamento (UE) 2018/848 Divieto di commercializzazione di prodotti che faccia riferimento alla produzione biologica per un determin periodo ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolame (UE) 2018/848 Divieto di importazione da un paese terzo ai fini dell'immissi sul mercato dell'Unione di tale prodotto come produzi biologica per un determinato periodo ai sensi dell'articolo paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 Nuovo periodo di conversione obbligatori Limitazione dell'ambito di applicazione del certificato Sospensione del certificato Revoca del certificato Provvedimento: SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIO		

Nella decisione in merito alle misure da adottare, Siquria Spa tiene conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell'operatore o del gruppo di operatori in materia di conformità.



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

Siquria Spa adotta tutte le misure che ritiene appropriate per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i., tra cui:

- l'applicazione del catalogo di misure sopra riportato;
- la garanzia che l'operatore o il gruppo di operatori aumenti la frequenza dei propri controlli;
- la garanzia che certe attività dell'operatore o del gruppo di operatori saranno soggette a controlli maggiori o sistematici.

In caso di accertata non conformità, Siquria Spa:

- adotta ogni ulteriore provvedimento necessario per determinare l'origine e l'entità di tale non conformità e per accertare le responsabilità dell'operatore o del gruppo di operatori;
- adotta opportune misure atte a garantire che l'operatore o il gruppo di operatori ponga rimedio alla non conformità e ne prevenga ulteriori episodi

In caso di non conformità grave o ripetuta o persistente, Siquria Spa garantisce che, oltre alle misure sopra riportate, all'operatore o al gruppo di operatori sia vietato, per un determinato periodo, immettere sul mercato dell'Unione prodotti che fanno riferimento alla produzione biologica e che il suo certificato sia di conseguenza sospeso o revocato.

Siquria Spa comunica per iscritto all'operatore o al gruppo di operatori la sua decisione relativa all'azione o alla misura da adottare, unitamente alle motivazioni di tale decisione.

7.2 PROVVEDIMENTI

Per provvedimento si intende l'azione applicata a seguito di Non Conformità; i provvedimenti applicabili sono:

- Diffida: provvedimento che non inficia la certificazione a condizione che lo stesso trovi soddisfazione entro i termini indicati. Consiste nell'invito ultimativo all'operatore a risolvere la NC rilevata, individuarne le cause e predisporre le opportune azioni correttive affinché tale evento non abbia a ripetersi. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima ispezione utile. Il mancato rispetto di una diffida rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di quella che l'ha generata.
- Soppressione delle indicazioni biologiche: comporta, relativamente ai prodotti interessati dalla NC, l'obbligo di ritiro dal mercato e il divieto di utilizzare nelle etichette e nei documenti le indicazioni relative al metodo di produzione biologica. La verifica dell'applicazione è svolta alla prima ispezione utile. Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di quella che l'ha generata.
- Sospensione della certificazione: consiste nel ritiro temporaneo della certificazione biologica e viene applicata nel caso in cui sia compromessa l'affidabilità dell'operatore controllato. Comporta, per il periodo indicato, il divieto di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologico. La sospensione si può riferire all'azienda nel suo complesso o a parte di essa o del processo produttivo. La verifica dell'azione correttiva è svolta nei termini e nelle modalità previste dal provvedimento stesso. Il mancato rispetto di una sospensione rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di quella che l'ha generata.



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

Esclusione dell'operatore: avviene nel caso di infrazioni tali da compromettere l'affidabilità dell'operatore nella gestione dell'azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compreso quando vi sia recidiva nel commettere infrazioni o nel caso in cui l'operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti delle Autorità competenti e di Siquria. L'esclusione comporta il ritiro del Certificato da parte di Siquria e l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici.

7.3 GESTIONE DELLE NC E DEI PROVVEDIMENTI

Le NC rilevate dagli ispettori di Siquria nel corso delle visite ispettive vengono registrate sul verbale ispettivo. Le NC rilevate e confermate da Siquria, ad esclusione delle inosservanze, generano il provvedimento che viene notificato a mezzo lettera RAR o PEC all'operatore. Le inosservanze sono invece gestite direttamente dall'ispettore nel corso della visita ispettiva con l'adozione immediata della diffida.

Le irregolarità, infrazioni ed inosservanze sono comunicate al MIPAAF, alle Regioni e Province autonome e agli altri OdC.

Il prodotto oggetto di non conformità derivante da rapporto di prova può essere, in via cautelativa, confinato in attesa di ulteriori accertamenti e contro prove.

Un prodotto può essere sottoposto a soppressione cautelativa delle indicazioni con confinamento del prodotto nel caso di potenziali non conformità del prodotto derivanti dall'apertura di NC all'operatore.

Il mancato trattamento della NC, da parte dell'azienda, nei termini previsti comporta una NC di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura.

La reiterazione nell'ambito della stessa area di una irregolarità o infrazione, da parte dell'operatore, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura.

Nel caso in cui l'irregolarità è determinata da eventi non direttamente imputabili all'operatore, la medesima non viene calcolata ai fini della reiterazione.

8 UTILIZZO DEL LOGO COMUNITARIO E DEL NUMERO DI CODICE IDENTIFICATIVO DI SIQURIA

Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2018/848. Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c).

Assieme al logo comunitario possono essere utilizzati anche loghi privati.

Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/848.

Nell'etichetta dei prodotti biologici >95% deve comparire sulla confezione anche il logo comunitario di cui all'articolo 33 del Reg. (UE) 2018/848, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati. Quando viene usato il



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

logo comunitario, il numero di codice dell'organismo di control lo deve essere collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE, inoltre deve comparire nello stesso campo visivo del logo, ed immediatamente sotto il numero di codice dell'organismo, anche l'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto e compare nelle forme seguenti:

Se l'operatore intende utilizzare i termini riferiti alla produzione biologica sui prodotti commercializzati, richiede l'approvazione preventiva a Siquria SpA, assicurando che nell'etichetta compaiano:

- 1) il logo comunitario per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati;
- un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto secondo una delle forme seguenti:
 - "agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE,
 - "agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi.

"agricoltura UE/non UE" quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

L'indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un Paese o di una Regione nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel Paese o in quella Regione. Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 5 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola. La succitata indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto.

Il logo e le relative diciture devono essere apposti in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. I riferimenti grafici del Logo comunitario devono rispettare le indicazioni riportate all'allegato V del Reg. (UE) 2018/848. L'uso del logo è facoltativo per i prodotti importati dai Paesi Terzi. Tuttavia, se il logo comunitario figura nell'etichettatura, questa riporta anche l'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.

L'utilizzo del logo biologico è consentito anche sul materiale di comunicazione e pubblicitario alle stesse condizioni dell'utilizzo in etichettatura.

Il numero di codice di Siguria deve essere indicato nel modo seguente:

- inizia con la sigla identificativa dello Stato membro: IT
- comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico: BIO;
- comprende un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente a Siquria: 016;
- è collocato immediatamente sotto il logo comunitario, se questo compare in etichetta.

9 ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DEL CDC – CERTIFICATO

L'esito positivo della delibera del CDC è documentato mediante l'emissione del Certificato in riferimento all'art. 35 del Reg (UE) 2018/848, che è trasmesso all'operatore e/o gruppo di operatori. Il Certificato, è rilasciato entro e non oltre 90 giorni dalla notifica. Il Certificato attesta l'idoneità e/o la conformità dell'operatore, verificata tramite visita ispettiva, al metodo di produzione biologico per le categorie dei prodotti vegetali e zootecnici e/o dei prodotti trasformati utilizzati come alimenti e/o mangimi. Il Certificato ha validità di tre anni. Il Certificato permette la vendita del prodotto con le indicazioni biologiche. Il Certificato viene reso pubblico da Siquria secondo quanto definito dalla normativa nazionale.

Il Certificato riporta la lista dei prodotti conformi al metodo di produzione biologico come risultante dalle informazioni contenute nel Programma Annuale di Produzione.



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

Il certificato autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico. Entro 15 giorni dalla data di rilascio il Certificato è reso disponibile al SIB.

9.1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RILASCIATA DAL FORNITORE

Costituiscono dichiarazione di conformità tutti i documenti emessi dall'operatore (documenti di transazione/vendita, ecc.) atti ad attestare la certificazione biologica del prodotto in oggetto. La dichiarazione di conformità può venire emessa se coperta da un certificato in corso di validità.

Le dichiarazioni di conformità devono essere gestite dall'operatore in modo da garantire la possibilità di richiamo della merce dal mercato.

La dichiarazione di conformità deve contenere almeno:

- ✓ Nome e indirizzo di chi la rilascia;
- ✓ Descrizione e specifiche del prodotto;
- ✓ Attestazione di conformità (prodotto bio, prodotto in conversione) ai sensi del Reg. (UE) 2018/848;
- ✓ Nome e codice di Siquria;
- ✓ Data e luogo;
- ✓ Nome e firma del legale rappresentante o di suo delegato.

10 REGISTRI AZIENDALI

I registri aziendali tenuti in formato informatico devono essere aggiornati alla data del controllo e stampati per il periodo intercorrente dall'ultima visita ispettiva alla data della verifica ispettiva in corso.

11 RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DEL PERIODO DI CONVERSIONE

Ai sensi dell'art.10, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2018/848 e s.m.i., gli operatori controllati possono richiedere all'autorità competente la riduzione del periodo di conversione dei terreni notificati che non abbiano terminato il periodo di conversione previsto dai regolamenti comunitari, ai sensi dell'art.10, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2018/848 e s.m.i..

Qualora sussistano le condizioni di cui all' art.10, paragrafo 3 lettera b), del Reg. (UE) 2018/848 e s.m.i. la richiesta del riconoscimento retroattivo deve essere presentata allegando i documenti previsti dall'art.1, paragrafo 2 del Reg. di esecuzione (UE) 2020/464 e dall' art.24 del Reg. delegato (UE) 2021/1698.

Siquria SpA attiva i controlli di cui all' art. 24 del Reg. delegato (UE) 2021/1698 (es. analisi di laboratorio accreditato relative a campioni di terreno e/o piante prelevati da ciascun appezzamento agricolo oggetto della richiesta) e, a conclusione dell'istruttoria svolta, redige la relazione scritta finale di cui al paragrafo 3.

Siquria Spa invia il fascicolo completo all'operatore, richiedendo esplicitamente che nell'invio alla Regioni o Provincie autonome tramite PEC l'operatore inserisca per conoscenza anche l'indirizzo PEC di Siquria Spa.

Successivamente, ricevuta risposta formale recante la decisione di concessione da parte delle Regioni o Provincie autonome, accettazione o in assenza di specifico riscontro entro 60 giorni dal ricevimento



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.

Siquria Spa procederà con il cambio della qualifica delle particelle oggetto di richiesta di riduzione del periodo di conversione e successivamente il CDC emetterà un nuovo Certificato

12 NOTIFICHE DI VARIAZIONE

La notifica di variazione viene presentata dall'operatore entro trenta giorni dall'intervenuta variazione, con le modalità stabilite per la notifica di inizio attività.

Le modifiche che determinano l'obbligo di notifica di variazione sono:

- aumento o diminuzione del numero di attività;
- aumento o diminuzione di superficie condotta (variazione metodo di produzione);
- > aumento o diminuzione UP zootecnia (variazione metodo di produzione);
- cambio dell'ODC di riferimento.

La modifica del soggetto dichiarante, persona fisica o giuridica che ha presentato la notifica, non comporta una variazione di notifica ma una nuova notifica del nuovo soggetto.

E' necessario presentare la notifica di variazione esclusivamente per le modifiche del Fascicolo aziendale intervenute sulle superfici catastali e su quelle condotte.

Le notifiche di variazione riferite a:

- aumento del numero di attività;
- aumento di superficie condotta;
- > aumento UP zootecnia;
- cambio dell'ODC di riferimento.

prevedono l'esecuzione da parte di Siquria di una verifica di adesione seguendo l'iter descritto per la visita ispettiva di adesione.

Negli altri casi ed unitamente ad una nuova relazione di cui dell'articolo 39 del Reg.(UE) 2018/848 presentata dall'operatore, i documenti sono inviati, per la valutazione, al comitato di certificazione senza l'esecuzione di ispezioni di adesione.

Al termine dell'iter di valutazione, Siquria Spa rilascia il certificato in come da Reg (UE) 2018/848, utilizzando i dati presenti nella notifica di variazione rilasciata dall'operatore. Qualora l'istruttoria riscontri la mancanza dei requisiti stabiliti, alla notifica viene assegnato lo stato "non valida" e l'esito degli accertamenti viene comunicato all'operatore e alle regioni interessate attraverso l'apposita funzionalità del SIB.

13 PASSAGGIO AD ALTRO ODC

In presenza di un operatore controllato che notifica il recesso dal sistema di controllo e il passaggio ad altro OdC, Siquria Spa si attiva conformemente alle disposizioni previste dal DM 10071/2012 e predispone i controlli documentali necessari per il rilascio della liberatoria che viene emessa esclusivamente su esplicita richiesta dell'OdC subentrante, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.



Titolo		Rev.	Data emissione
conformità a vegetali, a	egolamento di certificazione di prodotti biologici in I Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

Sulla base del rischio aziendale, Siquria SpA può anche predisporre una verifica straordinaria necessaria per recuperare tutte le informazioni utili e indispensabili alla corretta acquisizione delle informazioni previste dalla liberatoria.

La presenza di provvedimenti adottati da Siquria SpA a seguito di rilevate non conformità impediscono all'operatore di cambiare Organismo di controllo, tale impedimento viene comunicato all'Autorità competente. Qualora l'operatore regolarizzi la propria posizione verrà rilasciata la dichiarazione liberatoria.

Qualora un operatore notifichi l'ingresso a controllo a Siquria SpA provenendo da un altro OdC, il responsabile dello schema inoltra all'OdC precedente una richiesta di liberatoria necessaria per acquisire tutte le informazioni per la corretta attribuzione della classe di rischio dell'operatore in ingresso.

14 IMPEGNO DEGLI OPERATORI O GRUPPO DI OPERATORI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Per il mantenimento della certificazione gli operatori si impegnano a:

- ☑ identificare e tenere sotto controllo i requisiti specificati dallo schema di certificazione, utilizzare e mantenere la documentazione richiesta;
- ☑ mantenere gli impegni previsti dall'articolo 39 del Reg. (UE) 2018/848
- ☑ adottare le azioni necessarie alla risoluzione delle NC formulate:
- ☑ permettere al personale incaricato da Siquria, l'accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree interessate alla certificazione;
- ☑ permettere l'effettuazione da parte del personale di Siquria dei campionamenti di prodotto previsti dal presente regolamento;
- ☑ comunicare a Siquria le non conformità o comunque le violazioni accertate autonomamente dalle
 Autorità preposte ai controlli ufficiali, ivi incluso il coinvolgimento in procedimenti giudiziari
 conseguenti a violazioni delle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque di leggi
 applicabili in relazione alla certificazione ottenuta;
- ☑ rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli altri Regolamenti tecnici emanati da Siguria;
- ☑ liquidare, alle scadenze stabilite, gli oneri dovuti a Siquria per le attività di certificazione e controllo:
- ☑ permettere la partecipazione ai controlli ispettivi ad osservatori di Siquria, pena la mancata certificazione o la sospensione e/o revoca della certificazione. La partecipazione al controllo di valutatori dell'ente di accreditamento deve sempre formare oggetto di espressa autorizzazione da parte dell'operatore controllato. Qualora l'ente di accreditamento, durante le visite ispettive in sede Siquria e/o in accompagnamento, rilevasse evidenze di situazioni tali da compromettere il valore delle certificazioni rilasciate da Siquria, comunicherà all'Autorità competente le NC riscontrate a carico dell'OdC:



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

- ☑ adottare tecniche e modalità di comunicazione verso il consumatore che non lo inducano in inganno nei confronti delle caratteristiche del prodotto;
- ☑ comunicare a Siquria qualsiasi modifica apportata alla produzione;
- ☑ comunicare a Siguria l'affidamento di parte o tutta l'attività di produzione a terzi in appalto;
- ☑ comunicare a Siquria qualsiasi evento che possa anche potenzialmente aver contaminato il prodotto oggetto della certificazione biologica,
- ✓ non presentare, in caso di esclusione, nuova domanda di notifica come da normativa vigente prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosità;

A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, Siquria, in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso.

15 RECESSO DAL SISTEMA DI CONTROLLO

L'operatore comunica il recesso utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB con le stesse modalità stabilite per la presentazione della notifica. La Regione cancella l'operatore dall'Elenco, nel termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di protocollazione della comunicazione contenente la manifestazione della volontà di recedere.

16 SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ

L'attività di certificazione di Siquria viene costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, di seguito CSI, come richiesto dalle norme di accreditamento.

17 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:

- > modifiche delle disposizioni legislative
- > modifiche al presente Regolamento di Certificazione o di altri Regolamenti tecnici;
- modifiche al Tariffario;
- > modifiche ai Regolamenti dell'ente di accreditamento.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di Siquria www.siquria.it nella versione scaricabile.

Le modifiche sono comunicate all'operatore che ha tempo 30 giorni per deciderne l'accettazione.

18 RECLAMI E RICORSI

È facoltà dell'operatore presentare Reclami o Ricorsi all'Organismo di Certificazione.



Titolo	Rev.	Data emissione
REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per le categorie vegetali, animali, alghe e prodotti da acquacoltura, prodotti agricoli trasformati, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'Allegato 1 del regolamento stesso	05	05/05/2023

In particolare si definiscono:

- > Reclamo: insoddisfazione espressa in merito all'esecuzione di attività di controllo, ispezione e audit
- ➤ Ricorso: insoddisfazione espressa da parte di un'azienda in merito ad una decisione scaturita dall'esecuzione di attività di controllo.
- Reclami pervenuti all'operatore da parte della clientela

Per una maggiore e più approfondita informativa, si rimanda all'Istruzione operativa per la presentazione dei reclami e dei ricorsi inerenti la certificazione dei vini DOP e IGP, dei vini varietali e dei prodotti biologici – IST REC pubblicata sul sito internet di Siquria www.siquria.it

19 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del Sistema di Certificazione di Siquria che non sia stato possibile risolvere in sede di trattazione dei ricorsi, sarà sottoposta al Foro di Verona, unico competente a conoscere e decidere in merito ad ogni questione che dovesse scaturire dall' applicazione del presente Regolamento.